

**Misura “Reimpianto olivi zona infetta”**

di cui all’art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia” – Avviso pubblico approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali n. 377 del 08/09/2020 (B.U.R.P. n. 128 straord. del 10/09/2020) e s.m.i. con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali n. 404 del 28/09/2020

**Domande frequenti**

**1) In quale area devono ricadere le particelle olivicole oggetto di espianto e di impianto?**

Le particelle olivicole oggetto di espianto e di reimpianto devono ricadere in zona infetta secondo la delimitazione territoriale di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale n. 59 del 21/05/2019 (BURP N. 73 DEL 21.05.2019).

**2) Quali soggetti possono presentare una domanda di aiuto individuale o una domanda di adesione?**

La domanda di aiuto individuale o la domanda di adesione può essere presentata da qualunque soggetto, indipendentemente dallo svolgimento di attività economica, a condizione che sia proprietario, possessore o detentore di superfici agricole, in virtù di un titolo di conduzione idoneo secondo quanto previsto dalla normativa Agea.

Presupposto per la presentazione di una domanda di aiuto è la costituzione e o aggiornamento e validazione di un fascicolo aziendale.

**3) I soggetti non proprietari necessitano dell’autorizzazione del proprietario del terreno per effettuare le operazioni di espianto e reimpianto?**

I soggetti non proprietari del terreno devono acquisire idonea autorizzazione da parte del legittimo proprietario ad eseguire le operazioni di impianto e di espianto. Idonea documentazione comprovante tale autorizzazione dovrà essere prodotta nei termini indicati nell’atto di concessione.

**4) Quali sono i soggetti economici?**

I soggetti economici sono:

- gli agricoltori attivi ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, dell’art. 3 del D.M. 7 giugno 2018 n. 5465 secondo le indicazioni esplicative contenute nella Circolare di Agea n. 99157 del 20/12/2018;

- le piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, con codice Ateco 01 Agricoltura, individuate secondo i parametri di cui alla normativa comunitaria in vigore.

Sono escluse le piccole e medie imprese, prive di un codice Ateco 01.

**5) Quali sono i soggetti non economici?**

I soggetti non economici sono i proprietari, conduttori e detentori di superfici agricole a qualsiasi titolo che non rientrano tra i soggetti economici.

**6) Quali soggetti possono presentare una domanda di aiuto collettiva?**



La domanda di aiuto collettiva può essere presentata dalle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola riconosciute ai sensi del D.M. n. 86483 del 24.11.2014 e s.m.i. e dalle cooperative agricole olearie, cioè dalle cooperative impegnate nella trasformazione di olive in olio.

Anche le cooperative olearie, prima della presentazione della domanda di adesione del singolo soggetto appartenente alla compagine sociale, devono costituire e/o aggiornare e validare il proprio fascicolo aziendale.

**7) Le organizzazioni di produttori e la cooperative olearie sono beneficiarie del contributo?**

I beneficiari del contributo sono sempre e solo i singoli soggetti aderenti, a favore dei quali, verrà emesso l'atto di concessione.

**8) Qual è l'attività svolta dalle organizzazioni di produttori e dalle cooperative olearie?**

Le organizzazioni di produttori e le cooperative olearie presentano la domanda di aiuto collettiva contribuiscono alle operazioni di espanto e reimpianto per tutti i soggetti aderenti, sulla scorta delle condizioni disciplinate, d'intesa tra le parti, al momento del conferimento del mandato, che dovrà avvenire non oltre la data di presentazione della domanda collettiva.

Idonea documentazione attestante tale conferimento dovrà essere prodotta con la domanda di pagamento del contributo o con la domanda di pagamento del saldo, qualora si sia riscosso un anticipo, presentata dal beneficiario, pena la decadenza dall'aiuto e la conseguente revoca dell'atto di concessione.

**9) Le Organizzazioni di produttori e le cooperative olearie possono presentare domande di aiuto per soggetti non appartenenti alla propria base associativa?**

Le associazioni di produttori non possono presentare domande collettive per soggetti estranei alla propria compagine sociale.

Le domande di adesione presentate con riferimento ad una cooperativa olearia di cui il richiedente non è socio verranno trattate come domande di aiuto individuali.

Rispetto alle organizzazioni di produttori, il Portale consente il rilascio della domanda di adesione solo ai soggetti appartenenti all'organizzazione indicata.

**10) Può una cooperativa olearia non richiamare nella propria domanda collettiva alcune domande di adesione rilasciate da soggetti appartenenti alla propria compagine sociale?**

In fase di presentazione della domanda di aiuto collettiva, l'OP o la Cooperativa olearia visualizzeranno tutti i soggetti che hanno presentato la domanda di adesione indicando, nell'apposito quadro B1 della domanda, il loro CUUA e la loro denominazione.

A questo punto, nella compilazione della domanda collettiva, potranno decidere di selezionare solo alcuni di tali soggetti e cioè solo quelli appartenenti alla propria base sociale, per i quali, in virtù delle trattative intercorse, intendano esercitare il mandato ricevuto ad effettuare le operazioni di impianto e di espanto.

Le domande di adesione non richiamate nella domanda collettiva, anche per errata indicazione del CUUA, verranno trattate come domande di aiuto individuali.

**11) Le Cooperative olearie possono presentare una domanda di aiuto individuale?**

Le Cooperative olearie, se sono proprietarie di superfici agricole ovvero conduttrici delle stesse in virtù di un titolo idoneo secondo quanto previsto dalla normativa Agea, possono presentare una domanda di aiuto individuale.

**12) Come si presentano le domande di aiuto?**

Le domande di aiuto si presentano mediante compilazione e rilascio sul Portale Sian nell'apposita sezione denominata "Rigenerazione olivicola Puglia D.I. 2484/2020" avvalendosi di un CAA o di un libero professionista accreditato.

Il Portale non richiede il caricamento di alcun documento cartaceo.

**13) Come si firma la domanda di aiuto?**

La domanda di aiuto deve essere firmata mediante la procedura di firma con OTP, disciplinata da Agea.

Il beneficiario, per poter ricevere l'OTP deve quindi effettuare la registrazione che può fare:

- direttamente, attraverso la procedura disponibile sul sito di Agea: [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)
- presso un CAA

Le domande di aiuto non firmate secondo tale procedura saranno dichiarate irricevibili.

**14) Come si calcola il contributo?**

Il contributo si calcola forfettariamente in base al numero di piante da espiantare.

L'importo spettante per ogni pianta varia in funzione della densità di impianto di ogni singola particella, ossia in funzione del numero di piante presenti per ettaro di terreno, secondo la tabella contenuta nel paragrafo 9 del Bando.

Sono altresì previsti valori massimi e valori minimi del contributo, quantificati per ogni metro quadro di terreno e individuati in relazione a ciascuna classe di densità.

Nella compilazione della domanda non è richiesta la quantificazione del contributo spettante, che verrà calcolato dall'amministrazione.

**15) Nella quantificazione del contributo sono ricomprese le spese dei tecnici?**

Il contributo è forfettario e quindi non soggetto a rendicontazione.

**16) Quante piante si possono reimpiantare?**

Al fine di garantire la rigenerazione del territorio, è obbligatorio reimpiantare un numero di piante almeno pari a quelle espiantate.

**17) Si può reimpiantare un numero di piante superiore a quelle espiantate?**

E' possibile reimpiantare un numero di piante superiore rispetto a quelle estirpate, a condizione che, superate le 300 piante per ettaro, si dichiari la disponibilità idrica, che verrà verificata dall'amministrazione in fase istruttoria.

**18) Le operazioni di reimpianto devono essere necessariamente effettuate nelle stesse particelle oggetto di espianto?**

Il reimpianto può essere effettuato anche su particelle diverse da quelle dalle quali è stato effettuato l'espianto, a condizione che le stesse ricadano in zona infetta.

**19) Da quali tipologie di particelle è possibile indicare l'espianto?**

Il sistema consente di indicare l'espianto di ulivi esclusivamente da particelle il cui macrouso rientri tra quelli di seguito elencati:

- 651- coltivazioni arboree specializzate non specificate
- 655 – arboreto consociabile
- 685 – arboreto promiscuo

**20) Su quali tipologie di particelle è possibile indicare l'impianto?**

Il sistema consente di indicare l'impianto di ulivi esclusivamente su particelle il cui macrouso rientri tra quelli di seguito elencati:

- 651- coltivazioni arboree specializzate non specificate
- 655 – arboreto consociabile
- 666 – seminativo da fotointerpretazione
- 685 – arboreto promiscuo

**21) Come si svolgono le operazioni di impianto e di espianto in zona vincolata?**

Dalle particelle sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale ed idrogeologico, ricadenti in zona infetta, è possibile espiantare senza alcuna autorizzazione.

Inoltre, dalla stessa particella sottoposta a vincolo, è possibile espiantare e contestualmente reimpiantare secondo le prescrizioni fornite dalle autorità competenti.

In tutti gli altri casi le prescritte autorizzazioni devono essere possedute dal soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno.

**22) Come si può calcolare il punteggio spettante, previsto dal Principio 3 – “Priorità ai soggetti che hanno subito da maggior tempo il danneggiamento del potenziale produttivo”?**

E' possibile verificare numero e data di adozione della Determinazione con la quale le proprie particelle sono state dichiarate ricadenti in zona infetta, utilizzando l'applicativo presente sul Portale Xylella e, conseguentemente, calcolare il punteggio spettante.

**23) Esiste un punteggio minimo per entrare in graduatoria?**

Non esiste un punteggio minimo per entrare in graduatoria, sia per le operazioni relative alle domande individuali che per le operazioni relative alle domande collettive.

**24) La graduatoria di cui al paragrafo 13 del bando è definitiva?**

La graduatoria elaborata a seguito dell'istruttoria tecnico amministrativa è definitiva per tutti i criteri di selezione, ad eccezione del Principio 5 – “Priorità ai soggetti che si impegnano ad utilizzare materiale vivaistico certificato virus esente”.

Infatti, i soggetti che richiedono l'attribuzione del punteggio di cui al Principio 5 dovranno dimostrare l'utilizzo di materiale vivaistico virus esente, depositando, nei termini indicati nell'atto di concessione, fattura di acquisto riportante il numero di piante acquistate e la relativa varietà e/o cultivar nonché dichiarazione da parte del fornitore di tracciabilità del materiale vegetale secondo le norme fitosanitarie vigenti con espressa indicazione della eventuale certificazione “virus esente”.

La mancata produzione della suddetta documentazione determinerà la decurtazione del punteggio assegnato in virtù del principio 5 e la ricollocazione in graduatoria, con la conseguenziale revoca dell'aiuto concesso, nell'ipotesi di collocamento in posizione non utile ai fini del finanziamento.

**25) Nell'ipotesi di domande di aiuto collettive, quale soggetto rilascia la fideiussione per ottenere un'anticipazione sul contributo concesso?**

Poiché il beneficiario del contributo è il singolo soggetto aderente alla domanda collettiva, anche la fideiussione dovrà essere rilasciata dal singolo beneficiario.

**26) Considerato che nella domanda di aiuto non viene richiesta la quantificazione del contributo, cosa accade se il contributo determinato supera il valore soglia?**

Premesso che ogni richiedente ha la possibilità di determinare il contributo richiesto sulla base dell'applicazione dei costi standard alle piante che si dichiara di voler estirpare, si ribadisce che la domanda di aiuto presentata in forma individuale non può superare l'importo di € 200.000 e la domanda di aiuto presentata in forma associata non può superare l'importo di € 2.000.000, fermo restando il limite di € 200.000 per ciascun beneficiario.

In linea di prima approssimazione, considerando il massimale per pianta concedibile (75 euro), i limiti imposti da bando potrebbero essere raggiunti già con 2.660 piante per la domanda individuale e 26.660 piante per la domanda collettiva. Al di sotto di questi limiti sicuramente le soglie previste potrebbero essere rispettate. Resta fermo che in virtù dell'applicazione dei costi standard tali soglie potrebbero non essere superate anche con un numero di piante maggiori.

Se comunque, in sede istruttoria si individuasse il superamento della soglia prevista per la domanda individuale, il contributo sarà concesso entro i termini previsti dal valore soglia, condizionandone l'efficacia alla presentazione, entro i termini previsti dal decreto di concessione, di un adattamento tecnico che contenga le informazioni utili a individuare le piante/particelle in esubero e pertanto da stralciare dalla domanda di aiuto.

Nel caso si individuasse in sede di istruttoria il superamento della soglia prevista per la domanda collettiva, al fine di non interferire con i criteri di selezione, saranno considerate valide, ai fini della domanda collettiva, le domande di adesione selezionate dall'associazione di produttori a partire da quelle con punteggio più basso fino al raggiungimento della soglia di finanziamento prevista dal bando.

Le domande escluse dalla domanda collettiva, perché in esubero, saranno considerate come domande individuali.

Qualora la richiesta di contributo totale per l'insieme delle domande di aiuto collettivo pervenute non superasse la disponibilità finanziaria prevista da bando, venendo meno la necessità di applicare i criteri di selezione, si considererà la domanda di aiuto collettiva alla luce dell'errore palese chiedendo con PEC alla singola associazione di produttori di modificare la domanda di aiuto rideterminando la base sociale da voler coinvolgere fino al raggiungimento della soglia di finanziamento prevista dal bando.

In mancanza si procederà secondo la regola di cui sopra.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO  
RURALE E AMBIENTALE**